

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	3
ATTIVITÀ SINDACALE	"	4
1. CCNL AGIDAE – Istituzioni Socio – Assistenziali: incrementi retributivi biennio economico 1/1/2000 – 31/12/2001	"	4
2. CCNL AGIDAE – Scuola: adeguamenti economici secondo biennio contrattuale 2000/2001	"	5
<i>Riordino dei cicli scolastici</i>	"	7
<i>Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione</i>	"	13
<i>Le leggi regionali sulla parità scolastica</i>	"	16
<i>Il cambiamento dell'ente gestore come strategia di salvataggio</i>	"	26
<i>Il cumulo della pensione con i redditi di lavoro</i>	"	35
NORME E TRIBUTI	"	40
<i>Circolare INPS n. 45 del 21/2/2000</i>	"	40
<i>Corso d'informatica di base</i>	"	42
NOTIZIE VARIE	"	43
1. <i>Prevenzione incendi: prorogati i termini</i>	"	43
2. <i>Canone RAI: la Finanziaria rivede alcuni importi</i>	"	43
3. <i>I contributi per le colf</i>	"	44
4. <i>Inail: denuncia nominativa degli assicurati</i>	"	45
5. <i>T.F.R.</i>	"	45
CONVENZIONI AGIDAE	"	46
CONSULENZA AGIDAE	"	48

Documenti AGIDAE

**Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica**

**ANNO XIV - NN. 2 - 3
FEBBRAIO - MARZO 2000**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. F. Chemel,
M. Bar, A. Bertone, B. Amici, P.
Donato, M.A.Vai, P. Moreno, M.
Ippolito, P. Montanari, D. Zordan,
E. Brambilla, G. Mazzali, D. Gallo,
M. Canevello.**

**Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.**

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

AGIDAE

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
Sr. M. Franca CHEMEL	<i>Vice - Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Albina BERTONE	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 - 8543837
fax: 06/8412310 - c.c.p. 39600002
E-mail: AGIDAE@pcn.net
Internet: www.AGIDAE.it



La riforma del collocamento obbligatorio, la riforma dei cicli scolastici, la nuova legge sulla parità, sono provvedimenti che quasi in contemporanea si riversano sulla tradizionale e consolidata impostazione gestionale degli enti religiosi, sollecitandone una profonda verifica, anche alla luce delle implicanze trasversali che le suddette leggi comportano. Si pensi, ad esempio, al rapporto tra la dimensione dell'ente giuridico gestore e gli oneri derivanti dalla corretta applicazione della normativa sui disabili, una normativa esistente fin dal 1968 (Legge n. 482), ma oggi estesa a datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti (erano 35 secondo la legge soppressa) e resa particolarmente rigida in caso di inosservanza (sanzioni economiche automatiche, rapportate al numero dei disabili non assunti; cfr. art. 15) e, soprattutto, esclusione da qualsiasi forma di convenzionamenti (scolastici e non) con gli enti pubblici (art. 17). Si è di fatto creata una gabbia normativa dalla quale è impossibile uscire senza gravi conseguenze.

Nel settore della scuola tutti gli Istituti sono chiamati a ridisegnare il quadro della propria offerta formativa in relazione ai nuovi cicli scolastici istituiti dalla recente legge. Tramontano definitivamente le scuole "elementari" e "medie", sostituite in parziale sovrapposizione dal ciclo primario e dal ciclo secondario, rispettivamente composto da sette e cinque anni, con l'ulteriore complicazione che la scuola dell'obbligo va a concludersi al termine del primo biennio del ciclo secondario, per cui, tranne le scuole in grado di assicurare il doppio ciclo, nessuna sarà in grado di esaurire per intero l'arco dell'obbligo scolastico. Si comprende facilmente, di conseguenza, la necessità di una riorganizzazione totale della scuola sul territorio, che, auspichiamo, possa favorire l'incontro e la collaborazione degli Istituti scolastici anche di appartenenza diversa.

Sulla parità scolastica, per ora, ci limitiamo a segnalare il nuovo scenario che si evince dalla recente disposizione: il sistema scolastico non statale sarà costituito da:

- scuole paritarie;
- scuole non paritarie (co. 7).

Alle prime viene riconosciuta la qualifica di "servizio pubblico"; sono obbligate, oltre al resto, ad accogliere chiunque, ad avere docenti abilitati, ad applicare CCNL di categoria senza espedienti elusivi. Fa inoltre il suo ingresso nel sistema il lavoro "volontario" ed il contratto d'opera, per un massimo del 25% delle prestazioni complessive. Dal punto di vista lavoristico sono aspetti molto significativi che vanno ad incrinare il monopolio del lavoro dipendente.

Quali saranno le scelte dei Gestori? In vista di possibili nuove modalità collaborative si pone il problema di una eventuale diversificazione dell'ente-gestore-scuola, rispetto agli attuali enti di appartenenza.

Ci si rende conto che non è possibile additare un "unico modello organizzativo" per una realtà molto variegata; sarebbero tanti, infatti, gli elementi da considerare con attenzione (personale, patrimonio, riflessi fiscali, prospettive, ecc.). Riteniamo, tuttavia, improcrastinabile fermarsi a riflettere sul presente e sul futuro dei nostri enti. Nasce di qui l'iniziativa del Convegno di studio del 30 aprile p.v., durante il quale saranno offerte riflessioni ad alta voce, sui complessi argomenti su ricordati.

F. Ciccimarra



ATTIVITA' SINDACALE

1. CCNL AGIDAE – ISTITUZIONI SOCIO – ASSISTENZIALI

Roma, 24/2/2000

In data odierna si sono incontrati:

- l'AGIDAE, rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, Sr. Giovanna Chemel, Fr. Santino Amici, M. Maria Bar, Sr. Albina Bertone¹;
- la F.P. CGIL, rappresentata da Dario Canali, Franco Manunta;
- la FISASCAT CISL, rappresentata da Mario Marchetti;
- la UILTuCS UIL, rappresentata da Paolo Poma

e hanno proceduto, in base all'art. 5 del CCNL 22 marzo 1999, alla definizione degli incrementi retributivi riferiti al biennio economico 1/1/2000 – 31/12/2001, secondo la tabella seguente:

Livello	Incremento mensile dall'1/4/2000	Incremento mensile dall'1/7/2001
1	22.500	22.500
2	23.000	23.000
3	23.500	23.500
4	24.000	24.000
5	24.500	24.500
6	25.000	25.000
7	25.500	25.500
8	28.500	28.500
9	29.000	29.000
10	31.500	31.500

I minimi contrattuali conglobati risultano così definiti:

Livello	dall'1/4/2000	dall'1/7/2001
1	1.815.500	1.838.000
2	1.867.000	1.890.000
3	1.879.500	1.903.000
4	1.924.000	1.948.000
5	1.984.500	2.009.000
6	1.995.000	2.020.000
7	2.025.500	2.051.000
8	2.278.500	2.307.000
9	2.349.000	2.378.000
10	2.531.500	2.563.000

AGIDAE

F.P. CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

¹ Ai lavori hanno partecipato, per l'AGIDAE, Sr. Maria Ippolito, Sr. Donatella Zordan, Sr. Maria Annunciata Vai.

2. CCNL AGIDAE SCUOLA

I. Il 28 febbraio 2000, a Roma, in sede AGIDAE, in Via V. Bellini 10, alle ore 15.00, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale – Scuola, così composta:

- AGIDAE: rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, Sr. Giovanna Chemel, M. Maria Bar, Fr. Barnaba Amici¹;
- CGIL – Scuola, rappresentata da Massimo Mari;
- CISL – Scuola, rappresentata da Elio Formosa;
- UIL – Scuola, rappresentata da Adriano Enea Bellardini;
- SNALS Confisal, rappresentato da Aurelio Costanzo;
- SINASCA, rappresentato Franco Cilloni e Pierluigi Cao.

La Commissione Paritetica ha deliberato, come da tabella allegata, gli adeguamenti economici per il secondo biennio contrattuale.

II. La Commissione Paritetica Nazionale, ha esaminato, altresì, la normativa contrattuale ed ha preso le seguenti decisioni:

1) In riferimento all'attuale situazione transitoria dovuta allo svolgimento dei Corsi riservati di abilitazione, ribadisce che ai fini del punteggio dell'abilitazione nelle graduatorie di Istituto, di cui all'art. 63 del vigente CCNL, si deve tener conto dei titoli di abilitazione debitamente certificati dalla competente autorità ministeriale, entro i termini previsti dall'art. 63.

2) In caso di parità di punteggio nella graduatoria interna di Istituto, formulata ai sensi degli artt. 61, 62, 63 del vigente CCNL, anche per il personale docente valgono i criteri, previsti per il personale non docente, riportati al comma II, del punto A) del citato art. 61.

3) Nella prossima riunione verrà esaminata la proposta avanzata dalle OO.SS. in relazione alla conciliazione in sede sindacale prevista dal D.Lgs. 80/98.

AGIDAE

CGIL – SCUOLA

CISL – SCUOLA

UIL – SCUOLA

SNALS CONFISAL

SINASCA

¹ Ai lavori hanno partecipato, per l'AGIDAE, Sr. Maria Ippolito, Sr. Maria Annunciata Vai, Sr. Donatella Zordan.

CCNL SCUOLA 1/1/1998-31/12/2001: RINNOVO SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2000/2001

Ributuzione categoria unica

LIV.	RETR. BASE DALL'1/9/1999	INCR. MENSILE DALL'1/4/2000	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	L. 1.791.988	L. 22.000	L. 1.813.988	L. 22.000	L. 1.835.988
II	L. 1.844.117	L. 22.500	L. 1.866.617	L. 22.500	L. 1.889.117
III	L. 1.898.964	L. 23.000	L. 1.921.964	L. 23.000	L. 1.944.964
IV	L. 1.960.315	L. 24.000	L. 1.984.315	L. 24.000	L. 2.008.315
V	L. 2.067.694	L. 25.000	L. 2.092.694	L. 25.000	L. 2.117.694
VI	L. 2.328.138	L. 28.500	L. 2.356.638	L. 28.500	L. 2.385.138

Superminimi ex I categoria

LIV.	SUPERMINIMO DALL'1/9/1999	INCR. MENSILE DALL'1/4/2000	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	L. 209.844	L. 2.500	L. 212.344	L. 2.500	L. 214.844
II	L. 255.784	L. 3.100	L. 258.884	L. 3.100	L. 261.984
III	L. 345.961	L. 4.200	L. 350.161	L. 4.200	L. 354.361
IV	L. 357.871	L. 4.300	L. 362.171	L. 4.300	L. 366.471
V	L. 455.988	L. 5.500	L. 461.488	L. 5.500	L. 466.988
VI	L. 659.594	L. 8.000	L. 667.594	L. 8.000	L. 675.594

Superminimi ex II categoria

LIV.	SUPERMINIMO DALL'1/9/1999	INCR. MENSILE DALL'1/4/2000	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	L. 155.398	L. 2.000	L. 157.398	L. 2.000	L. 159.398
II	L. 204.174	L. 2.500	L. 206.674	L. 2.500	L. 209.174
III	L. 275.635	L. 3.500	L. 279.135	L. 3.500	L. 282.635
IV	L. 251.247	L. 3.100	L. 254.347	L. 3.100	L. 257.447
V	L. 331.215	L. 4.000	L. 335.215	L. 4.000	L. 339.215
VI	L. 514.972	L. 6.300	L. 521.272	L. 6.300	L. 527.572

Superminimi ex III categoria

LIV.	SUPERMINIMO DALL'1/9/1999	INCR. MENSILE DALL'1/4/2000	TOTALE DALL'1/4/2000	INCR. MENSILE DALL'1/7/2001	TOTALE DALL'1/7/2001
I	L. 97.550	L. 1.200	L. 98.750	L. 1.200	L. 99.950
II	L. 121.370	L. 1.500	L. 122.870	L. 1.500	L. 124.370
III	L. 126.475	L. 1.600	L. 128.075	L. 1.600	L. 129.675
IV	L. 120.236	L. 1.500	L. 121.736	L. 1.500	L. 123.236
V	L. 167.309	L. 2.000	L. 169.309	L. 2.000	L. 171.309
VI	L. 251.815	L. 3.000	L. 254.815	L. 3.000	L. 257.815

RIORDINO DEI CICLI SCOLASTICI

Legge – quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione¹.

Art. 1

Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

¹ L. 10/2/2000, n. 30, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 44 del 23/02/2000.

Art. 2

Scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

Art. 3

Scuola di base

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
 - a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
 - b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
 - c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
 - d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;
 - e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
 - f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

Art. 4 **Scuola secondaria**

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree: classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei".

3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali.

Tali attività si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'art. 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione

professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

Art. 5

Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 6

Attuazione progressiva dei nuovi cicli

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma.

Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale piano, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della Pubblica Istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

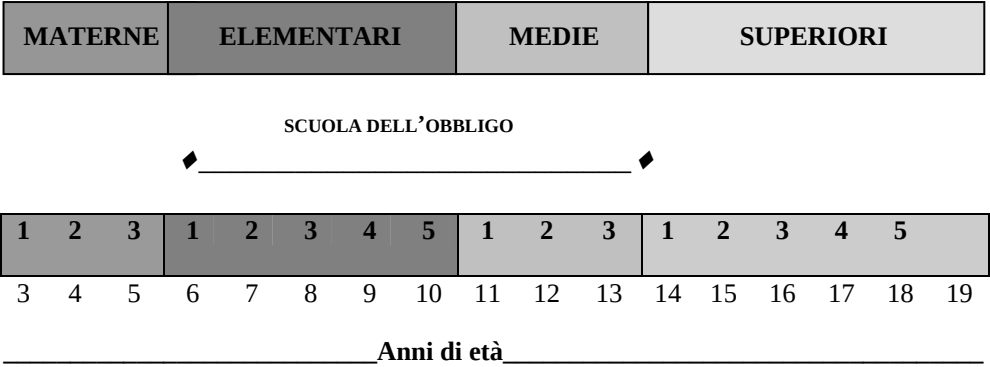
Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

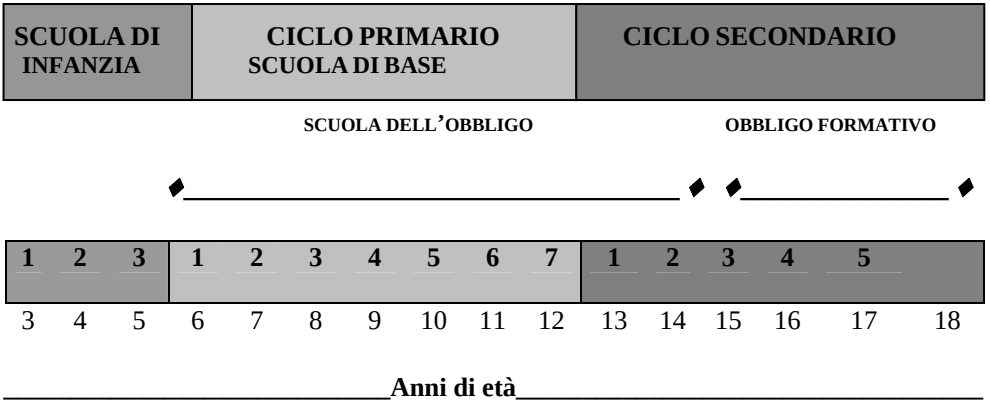
8. I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

RIORDINO DEI CICLI

SISTEMA ATTUALE



DOPO LA RIFORMA



SCUOLA DELL'OBBLIGO



NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE¹

Art. 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

¹ Legge 10/3/2000, n. 62, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 67, del 21/3/2000.

- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della Pubblica Istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo VIII del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Pubblica Istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto decreto legislativo e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinarsi a norma dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle Finanze e al Ministero del Tesoro, del Bilancio

e della Programmazione Economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziare ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente (Fondo speciale) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LE LEGGI REGIONALI

SULLA PARITÀ SCOLASTICA

1. LEGGE PROVINCIALE - PROVINCIA DI BOLZANO - 10 NOVEMBRE 1976, N. 45

Interventi in favore dell'attività educativa in genere

Art. 1

1. Per promuovere e favorire attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo non rientranti nelle finalità di cui alle leggi provinciali 29 ottobre 1958, n. 72), e successive modifiche, 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e 31 agosto 1974, n. 73), fino a quando la Provincia non abbia provveduto con apposita legge a disciplinare la materia dell'attività educativa in genere, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni, comitati ed anche a singole persone contributi, sussidi o sovvenzioni, nonché ad organizzare e gestire direttamente tali attività, iniziative e manifestazioni.

2. Fra le attività finanziabili rientrano in particolare:

a) corsi, attività didattiche e scolastiche, anche a carattere pluriennale con possibilità di finanziamento in favore dell'ente organizzatore ovvero del frequentante. Detti corsi e attività didattiche e scolastiche, se diretti a soddisfare esigenze di aggiornamento nella lingua d'insegnamento tedesca in favore del personale docente nelle scuole elementari e secondarie della Provincia di Bolzano, hanno luogo secondo quanto stabilito dell'articolo 11 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761.

Omissis.

c) attività didattiche e scolastiche, comprese spese di gestione, promosse da scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;

d) corsi, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti della scuola primaria e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) attinenti alla loro professione.

Omissis.

Art. 4

1. Le domande per ottenere i finanziamenti di cui alla legge, redatte in carta legale, devono essere presentate all'Assessorato all'istruzione competente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa delle attività programmate;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento.

3. Le domande di contributi o sussidi di cui alla lettera d) del secondo comma dell'articolo 1 devono essere corredate del parere favorevole del sovrintendente, rispettivamente dell'intendente scolastico competente.

4. Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui al successivo articolo 5, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.

Omissis.

2. PROVINCIA DI TRENTO – LEGGE PROVINCIALE 9 NOVEMBRE 1990, N. 29

Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio

Omissis.

CAPO III

Nuove norme in materia di diritto allo studio

Art. 12

Finalità

1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole elementari e secondarie della provincia l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, e di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della scuola, gli interventi di cui agli articoli seguenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale.

Art. 13

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente Capo:
 - a) gli allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
 - b) le stesse scuole di cui alla lettera a).

1bis. Possono altresì essere destinatari degli interventi di cui all'articolo 14 gli allievi di scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, anche aventi scopo di lucro, con sede in provincia, per la frequenza a corsi di studio che non sono attivati presso

istituti a carattere statale della provincia o presso le scuole di cui al comma 1, lettera a).

1ter. Al fine dell'applicazione della presente legge la Giunta provinciale può adeguare le convenzioni di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) per le scuole parificate, prevedendo, anche in deroga al predetto decreto, forme di compartecipazione degli alunni alle spese.

Art. 14

Interventi diretti

1. E' prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 13.
2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare, secondo i criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 17. Con medesimo regolamento saranno altresì determinati i criteri e le modalità per la loro erogazione e rendicontazione.
3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 può essere affidata dalla Giunta provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole interessate.

Art. 15

Interventi indiretti

1. E' prevista la concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole di cui all'articolo 13.
2. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le scuole che possiedono i seguenti requisiti:

- a) almeno cinque anni di attività nella provincia;
- b) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione all'insegnamento;
- c) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento cui è destinato, con i limiti posti dalle vigenti disposizioni statali;
- d) gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
- e) non deve essere operata alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli allievi; le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, e devono essere accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;
- f) i piani di studio annuali e i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- g) la scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e assicuri la pubblicità dei bilanci;
- h) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
- i) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
- l) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;
- m) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dall'autorità scolastica competente;
- n) siano dotate di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta pro-

vinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

2bis. I contributi a favore delle scuole di cui all'articolo 13 comprendono anche i fondi per la concessione dei libri di testo agli alunni frequentanti le medesime scuole.

Art. 16 *Controlli*

1. E' fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 di presentare alla Giunta provinciale, entro il termine stabilito dalla stessa, il bilancio consuntivo, con la relativa relazione dei revisori del conto, dell'esercizio cui si riferisce il contributo, dal quale sia desumibile il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate acquisite.
2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la violazione di quanto stabilito al precedente articolo 15 comporta la decadenza dei benefici.

Art. 17 *Regolamento*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale emana un regolamento attuativo del presente Capo, che comprenda anche uno schema di convenzione per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14.

Art. 18 *Decorrenza degli interventi*

1. Le norme del presente Capo si applicano a partire dall'anno scolastico 1991/1992.

3. VALLE D'AOSTA - LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1993, N. 68

Interventi regionali in materia di DIRITTO ALLO STUDIO

TITOLO I FINALITÀ

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 23 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis del decreto - legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:

- a) favorire la frequenza della scuola materna;
- b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;
- c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;
- d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello Statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche me-

dante soggiorni in paesi dell'area francofona;

- e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunità Walser;
- f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.

Art. 2

Tipologia degli interventi

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

- a) borse o contributi di studio a favore di:
 - 1) studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione;
 - 2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur;
 - 3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo;
- b) conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti presso collegi e convitti della Regione;
- c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese;
- d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze;
- e) contributi straordinari agli enti locali per l'apertura di scuole materne e di scuole elementari sussidiate nonché per l'acquisto di arredi scolastici;
- f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico;

- g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere linguistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale didattico di consumo;
 - h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico locale;
 - i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità sociale.
- c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici industriali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da quelli esistenti in Valle d'Aosta;
 - d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
 - e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.

Omissis.

TITOLO III INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI STUDENTI VALDOSTANI

Art. 6

*Borse di studio a favore di studenti
frequentanti scuole secondarie di secondo
grado di tipo o indirizzo non esistente
nella Regione*

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
 - b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella Regione, nonché centri di formazione professionale di competenza regionale i cui corsi si concludono con una qualifica professionale legalmente riconosciuta;

Art. 7

*Borse di studio a favore di studenti
frequentanti il Liceo Linguistico di
Courmayeur*

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
- a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
 - b) iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo Linguistico di Courmayeur;
 - c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
 - d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione del Consiglio regionale.

Omissis.

TITOLO IV
ALTRI INTERVENTI

Art. 13

*Contributi straordinari ai Comuni
per le scuole materne locali
e le scuole elementari sussidiate*

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/99, compatibilmente con le disponibilità di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai Comuni, a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente scuola regionale più vicina;
- b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti.

2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in materia di diritto allo studio, che provvede all'istru-

toria e all'assegnazione del contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le richieste ammissibili.

3. Il contributo relativo all'apertura di scuole sussidiate è concesso nella misura massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo è comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

4. La misura massima del contributo per l'apertura di scuole materne comunali è pari all'importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per una unità di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di effettiva apertura delle scuole materne stesse.

Omissis.

4. PROVINCIA DI BOLZANO – LEGGE PROVINCIALE 18 OTTOBRE 1995, N. 20

Organi collegiali delle istituzioni scolastiche

Omissis.

Art. 15

Autonomia finanziaria

CAPO II
NORME COMUNI PER GLI ORGANI
COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA

Omissis.

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determinando le forme di autofinanziamento della propria istituzione scolastica.

2. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
- a) le assegnazioni del comune;
 - b) le assegnazioni della Provincia;
 - c) le assegnazioni dello Stato per il personale direttivo e docente;
 - d) le tasse di iscrizione e di frequenza non attribuibili allo Stato;
 - e) i contributi degli studenti;
 - f) i contributi di enti o di istituzioni, di imprese o di privati;
 - g) i proventi da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche;
 - h) donazioni, proventi o erogazioni liberali;
 - i) i proventi da alienazioni di beni disponibili;
 - j) ogni altra entrata economica che la scuola è autorizzata ad acquisire.
 - k) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per l'erogazione alle istituzioni scolastiche del contributo perequativo nonché per l'acquisizione delle entrate derivanti dalle tasse, da i contributi e da altri proventi.
 - l) Nel regolamento di esecuzione sono stabilite le disposizioni per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, anche tramite ispezioni contabili.
 - m) Sugli atti contabili di cui al comma 4 sono disposti controlli da parte del competente Intendente scolastico ovvero di revisori dei conti da lui incaricati, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Provinciale.
 - n) Gli introiti relativi alle tasse di cui alla lettera d) del comma 2 sono acquisiti ai bilanci delle istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.
- o) Nel regolamento di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità di attivazione e di gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche.
 - p) Nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, la Provincia assegna ai circoli didattici e agli istituti di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico-amministrativo, per singoli provvedimenti nell'ambito dell'assistenza scolastica, per l'aggiornamento del personale della scuola, per i programmi di lavoro e le iniziative del comitato dei genitori e del comitato degli studenti, per l'aggiornamento dei genitori nonché per ogni altra iniziativa volta a qualificare l'attività della scuola.
 - q) Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere affidate alle istituzioni di cui sopra compiti particolari connessi al funzionamento delle istituzioni stesse, nonché assegnati i relativi mezzi finanziari.
 - r) Nell'interesse delle istituzioni scolastiche, l'amministrazione provinciale può in casi di particolare necessità assumere direttamente singole spese di funzionamento didattico-amministrativo.
 - s) La Provincia può concedere contributi per le finalità di cui al comma 8 anche a favore di altre istituzioni scolastiche esistenti in Alto Adige, purché autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

5. REGIONE EMILIA ROMAGNA – LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 10

DIRITTO ALLO STUDIO e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato

Omissis.

TITOLO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

Art. 2

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:

1) fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni;

2) servizi di mensa;

3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

4) servizi residenziali;

5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap; assegni di studio;

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purché a sostegno di progetti di

sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione della scuola statale, non statale, degli Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;

b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica, nonché iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole e dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con particolare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;

e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

f) sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;

g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli, finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali, alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in attività formative integrate;

h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile

i) sostegno a servizi educativi per minori.

Art. 7

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

- a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;
- b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;
- c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.

Art. 8

Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali ai fini degli interventi per il diritto allo studio

1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti

dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:

- a) assicurare la pubblicità dei bilanci;
- b) applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore, fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attività diversamente qualificate;
- c) disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- d) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
- e) adeguare, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alla determinazione dei curricula, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
- f) rispettare la libertà di insegnamento.

Omissis.

6. REGIONE LOMBARDIA – LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2000, N. 1

Riordino del SISTEMA DELLE AUTONOMIE in Lombardia

Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

Omissis.

Art. 4

Servizi alla persona e alla comunità. Polizia amministrativa regionale e locale

Omissis.

121. Ai sensi dell'art. 138 del D.lgs. 112/1998 la Regione esercita le funzioni amministrative relative:

- a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione

- della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
- c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
 - d) alla determinazione del calendario scolastico;
 - e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione nazionale, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte,
 - f) le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;
- alle iniziative ed alle attività di promozione riguardanti l'ambito delle funzioni conferite.
- Omissis.*

AVVISO

Ricordiamo ai nostri Associati che è in pagamento il rinnovo dell'abbonamento e-mail per l'anno 2000.

L'importo, di Lit. 50.000, è rimasto invariato. Può essere versato sul ccp n° 39600002, intestato ad AGIDAE – Via V. Bellini 10 – 00198 – Roma, indicando nella causale: “servizio e-mail”.

Nel caso di nuovo abbonamento, specificare nella causale, in stampatello, anche il proprio indirizzo di posta elettronica.

IL CAMBIAMENTO DELL'ENTE GESTORE

COME STRATEGIA DI SALVATAGGIO

Armando Montemarano

Il cambiamento dell'ente gestore della scuola può talvolta servire a superare una situazione di crisi nella gestione dell'attività.

La successione nella gestione può essere di due tipi: esterna o interna. Si può parlare di *successione esterna* quando il cambiamento del gestore si accompagna alla dismissione dell'attività; di *successione interna* quando al cambiamento del gestore non si accompagna la dismissione dell'attività.

I due fenomeni presentano, com'è evidente, problematiche affatto diverse e, quindi, vanno affrontati distintamente.

LA SUCCESSIONE ESTERNA

Il cambiamento del gestore si accompagna alla dismissione dell'attività quando si realizza mediante il trasferimento a terzi della scuola.

È una soluzione radicale: si prende atto che la gestione della scuola non è più possibile per varie ed a volte concorrenti cause (tra le più ricorrenti: la mancanza di religiosi da destinare all'attività, il costo eccessivo del personale, la contrazione della popolazione scolastica) e si decide di trasferire ad altri l'attività.

Questa è ovviamente l'ipotesi che comporta meno problemi giuridici; i più evidenti (una volta trovato l'acquirente) si ricollegano all'individuazione del tipo di trasferimento da attuare; in genere la scelta è tra i seguenti:

– *la cessione d'azienda*: si ha tutte le volte in cui il negozio giuridico ha ad oggetto il trasferimento di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa;

– *la cessione di un ramo d'azienda*: si ha quando una frazione dell'azienda, separatamente ceduta, non cessa di costituire un'entità organizzata e, cioè, un complesso di beni e rapporti unificati dalla volontà del titolare in vista dello scopo produttivo di servizi (ad esempio, nel caso di cessione di un solo tipo di scuola: viene ceduta la scuola materna ma nello stesso complesso immobiliare l'ente continua a gestire la scuola elementare);

– *l'usufrutto o l'affitto d'azienda*: ricorrono questi tipi di contratto quando oggetto ne sia il complesso unitario di tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, concessi in godimento, in quanto organizzati unitariamente per la produzione dei servizi didattici.

Il problema essenziale è coordinare l'alienazione con la normativa posta a tutela dei creditori e dei dipendenti.

Per quanto attiene ai creditori, l'art. 2560 cod. civ. stabilisce che l'alienante non è liberato dai debiti anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito; dei debiti risponde anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Per quanto attiene ai dipendenti, l'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, obbliga chi intende effettuare un trasferimento d'azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori a darne comunicazione per iscritto alle rappresentanze sindacali ed alle rispettive associazioni di categoria, allegando un'informativa riguardante i motivi del programmato trasferimento, le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, nonché le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. Su richiesta scritta degli organismi sindacali, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, prima di stipulare l'atto di trasferimento, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento ed i dipendenti passano automaticamente alle dipendenze dell'acquirente. Il che sta a significare che non è possibile che l'alienante «liquidi» il personale e che l'acquirente sia poi libero o meno di assumerlo.

Ritenendo di ovviare ai vincoli posti a tutela dei creditori e dei dipendenti, si agisce sovente così: l'ente chiude l'attività alla fine dell'anno scolastico, licenziando il personale e corrispondendogli le spettanze di fine rapporto; con l'inizio del successivo anno scolastico il nuovo gestore apre una diversa attività didattica, o la medesima, ma chiedendo all'autorità amministrativa un nuovo riconoscimento o presa d'atto, e il vecchio gestore gli concede il godimento dei locali a titolo di locazione o di comodato, oppure alcuni locali e del materiale didattico, magari mediante un atipico contratto di servizi.

Una siffatta sequela negoziale è illegittima ed origina un contenzioso non infrequente, delicato e costosissimo: basti pensare che il mancato esperimento della procedura può comportare, come sanzione del comportamento antisindacale, l'inefficacia dei licenziamenti e l'obbligo di corrispondere a tutti i dipendenti le retribuzioni maturate dalla chiusura dell'attività fino alla data della sentenza.

La cessione in godimento di un immobile adibito ad esercizio di impresa integra, infatti, una locazione d'immobile o un affitto d'azienda (oppure figure consimili) a seconda che oggetto del contratto venga considerato il mero immobile ovvero una più vasta ed organica entità, di rilevanza economica, di cui l'immobile costituisca una componente, pure se principale, legata da un rapporto di complementarità e di interdipendenza con gli altri elementi aziendali.

La figura del trasferimento d'azienda sussiste anche quando il complesso di beni destinato all'organizzazione produttiva non sia completo, necessitando per l'effettivo esercizio aziendale l'apporto di altri beni, e ricorre sia nel caso in cui tale complesso sia stato dedotto in contratto nella sua fase statica, sia in quello in cui venga dedotto nella fase dinamica: non è, pertanto, rilevante che la produttività non sussista ancora, bastando che essa sia conseguenza potenziale, prevedibile dalle parti.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che per «trasferimento d'azienda», ai fini della conservazione dei rapporti di lavoro e dei diritti dei lavoratori e dei creditori, deve intendersi ogni cambiamento della titolarità dell'azienda, con qualsiasi strumento giuridico avvenga il relativo passaggio.

Ogni volta che, attraverso qualunque mezzo giuridico, si cede a terzi la gestione della scuola occorre, dunque, attivare la procedura sindacale e «cedere» il personale all'acquirente (sarà lui a poterlo poi licenziare, se eccedentario; ma dovrà individuare i licenziandi, inserendo tutto il personale in una sola graduatoria insieme a quello eventualmente già alle sue dipendenze). Il cedente potrà corrispondere le spettanze liquidatorie al personale passato alle dipendenze dell'acquirente soltanto con il consenso dei singoli interessati; in difetto, dovrà regolare i rapporti economici con l'acquirente

tenendo presente che, alla cessazione dei rapporti di lavoro, sarà costui a dover corrispondere ai lavoratori le spettanze di fine rapporto, comprese quelle maturate durante il servizio alle dipendenze dell'alienante.

L'esperienza insegna che gli errori nei quali più di frequente si incorre nella successione esterna sono proprio questi: il maggior numero di controversie giudiziarie si ha infatti per l'inattuazione della procedura istituita dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell'art. 2112 cod. civ.

LA SUCCESSIONE INTERNA

Il cambiamento del gestore non si accompagna alla dismissione dell'attività quando si realizza con il trasferimento della scuola a soggetto in qualche modo collegato al precedente gestore.

I motivi che inducono ad attuare la successione interna possono essere i più vari; consistono, in genere, nel ricercare una figura giuridica che consenta di perseguire attraverso la gestione della scuola (ovvero di alcuni suoi rami, quali il trasporto degli alunni, le mense, lo sport, le attività integrative, e così via) uno o più dei seguenti obiettivi:

- la riduzione del requisito dimensionale al di sotto della soglia richiesta per l'applicazione di normative particolarmente onerose (in tema di licenziamenti individuali, di riduzioni del personale, di trasferimento di attività, di appalti, di sicurezza del lavoro, di collocamento obbligatorio dei disabili, e così via: si pensi che una piccola scuola di un paesino, che occupa magari due soli dipendenti, deve applicare a questi la costosissima normativa statutaria, se appartiene ad un ente ecclesiastico che complessivamente occupi in Italia, in tutte le sue attività, oltre 60 dipendenti);

- la riduzione dei costi del personale (risponde a quest'esigenza, ad esempio, la costituzione di cooperative di lavoro tra il personale);

- la riduzione dei costi di gestione e il rafforzamento del legame con l'utenza (risponde a quest'esigenza, ad esempio, la costituzione di cooperative tra le famiglie);

- l'accesso ad agevolazioni che la legge riserva, per determinate attività, a soggetti di natura giuridica diversa da quella dell'ente ecclesiastico (risponde a quest'esigenza, ad esempio, la costituzione di cooperative sociali);

- la realizzazione di economie di scala e di integrazione dell'offerta formativa (risponde a quest'esigenza, ad esempio, la costituzione di aziende consortili);

- la presenza nel mercato, per alcune specifiche attività nelle quali ciò è reso indispensabile, in concorrenza con gli altri soggetti (risponde a quest'esigenza, ad esempio, la costituzione di società sportive o di società di capitali).

Nell'individuazione di quale possa essere la migliore via per attuare la successione interna non è assolutamente possibile indicare un modello unico, da preferire agli altri. È questa un'aspirazione comprensibile, ma non può essere soddisfatta con un semplice suggerimento generale; sarebbe come se si pretendesse di stabilire quale sia il miglior tipo di società di capitali per gestire un'impresa: non esiste il tipo migliore, ma solo quello più adatto alla specifica attività, alla specifica dimensione economica, allo specifico soggetto, e così via.

Possono, tuttavia, definirsi almeno due esigenze di fondo comuni:

1) *l'esigenza che l'ordinamento civilistico non contrasti, ma anzi per quanto possibile rifletta, l'ordinamento di diritto canonico.* Da un lato, quindi, vanno rifiutati i tipi di soggettività giuridica incompatibili con l'esercizio della potestà gerarchica, con il regime

di amministrazione dei beni temporali, con lo speciale *status* del clero e dei religiosi; dall'altro lato non si può adottare la forma dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto se il fine non è quello di religione e di culto;

2) *l'esigenza di separare, per quanto possibile, il patrimonio dell'ente dal rischio economico dell'attività.* Quando la stessa attività può essere svolta da qualsiasi imprenditore rischiando solo il capitale d'impresa, diventa insostenibile la concorrenza per quei soggetti che (com'è troppo spesso per gli enti ecclesiastici) vi rischiano invece tutto il proprio patrimonio.

Il soddisfacimento di queste due esigenze può consistere nell'attribuire ogni attività ad un ente distinto, in modo che questo risponda delle obbligazioni assunte con il solo patrimonio strumentale alla gestione di quella determinata attività e che si debbano applicare le sole normative attagliate alle dimensioni organizzative ed economiche di quella stessa attività.

Ecco perché — a volte — l'affidamento della gestione ad un soggetto diverso, magari promosso da quello «principale» e ad esso collegato, o da esso controllato, può comporre una strategia di salvataggio della scuola in crisi.

Occorre, allora, disaminare, in relazione a siffatte ipotesi, quali siano i modelli giuridici adottabili.

Società di persone e di capitali

Le società mi sembrano, in linea generale, forme giuridiche residuali per la soluzione dei problemi delle scuole.

Quelle di persone (società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice) sono quasi sempre da escludere, sia perché devono essere costituite generalmente da persone fisiche, sia per la tenuità della distinzione tra la sfera patrimoniale del socio e quella della società e per la illimitata responsabilità dei soci che, quando fossero religiosi, potrebbero rispondere con il loro patrimonio personale, e dunque anche con la partecipazione all'Istituto Religioso, dei debiti contratti dalla società.

Quelle di capitali vanno aprioristicamente escluse ogni qual volta si voglia accedere ad attività per le quali o il particolare regime fiscale e contributivo ovvero la legislazione speciale suggeriscono lo svolgimento delle attività medesime da parte di soggetti senza fine di lucro, che è invece coesistente alla natura giuridica di siffatte società. E, con riguardo alla scuola, l'indirizzo finora prevalente è quello di riservare il diritto di integrazione dell'offerta formativa pubblica ai soli soggetti privati che non abbiano, appunto, fine di lucro.

Esse potrebbero, invece, risultare idonee allo svolgimento di attività più tipicamente d'impresa, magari collaterali alla scuola; quali, ad esempio, la gestione di strutture ricettive per studenti.

Persone giuridiche private

Le persone giuridiche private sono senz'altro da annoverare tra gli enti che possono non avere — anzi, in genere non hanno — fine di lucro, neppure in senso oggettivo.

Le *associazioni*, nelle quali prevale l'elemento personale, sono da sconsigliare, almeno nella maggior parte di casi, per considerazioni simili a quelle esposte a proposito delle società di persone: l'ente, pure se dotato di autonomia patrimoniale e denotato

dall'irresponsabilità dei soci (solo attenuata dalla responsabilità per danni degli amministratori), si costituisce però in base alla volontà di un insieme di persone e resta assoggettato alle decisioni degli associati, che debbono necessariamente essere una pluralità. Il che affievolirebbe il potere di controllo sull'associazione da parte dell'ente ecclesiastico «promotore».

Le *fondazioni* sono, sotto il profilo che interessa, senz'altro più interessanti, proprio nell'ottica della gestione delle istituzioni scolastiche, attività cui presiedono sovente in altri ordinamenti, soprattutto in quelli di cultura anglosassone.

Le fondazioni vengono in genere riguardate quale complesso di beni; ma nel nostro ordinamento il rapporto intercorrente, nel negozio di fondazione, tra l'elemento patrimoniale e quello organizzativo può variamente atteggiarsi (non dissimilmente che nel diritto anglosassone, dove è affermata la distinzione tra *grant making foundations* e *community foundations*): il patrimonio può sì assumere rilievo preponderante rispetto all'organizzazione (che, come spesso avviene nella prassi, si riduce ad un'attività di mera erogazione, a favore dei destinatari della fondazione, delle rendite patrimoniali), ma può invece assumere rilievo preponderante l'elemento organizzativo; il patrimonio, allora, assolve alla funzione strumentale di consentire il funzionamento di una complessa organizzazione, l'attività della quale realizza lo scopo perseguito dal fondatore (come nel caso degli istituti di ricerca scientifica).

In tale secondo tipo, che si può definire «fondazione-organizzazione» e che nel mondo industrializzato va moltiplicandosi, l'atto di disposizione patrimoniale del fondatore è solo mediatamente rivolto alla realizzazione dello scopo: questo è realizzato, in modo immediato, dalla struttura organizzativa predisposta dallo stesso fondatore.

L'atto di fondazione si presenta come il negozio unilaterale mediante il quale il fondatore enuncia un determinato scopo, predispone la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla sua realizzazione e, quindi, la fornisce dei mezzi patrimoniali necessari: l'atto di disposizione patrimoniale (l'«atto di dotazione») fa parte integrante dell'atto di fondazione.

Nella *fondazione-organizzazione* c'è, in sostanza, una stabile organizzazione di persone e di attività, unitariamente collegata all'organizzazione di beni; questa organizzazione di persone e attività ne costituisce l'elemento caratterizzante, che rende «dinamico» il patrimonio.

Proprio perché esistono le *fondazioni-organizzazione*, sono comunemente ritenute esonerate dall'osservanza della prescrizione dettata dall'art. 16 cod. civ. (che vuole la determinazione statutaria dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite del patrimonio) quelle fondazioni che raggiungono gli scopi istituzionali indipendentemente da ogni elargizione a terzi di denaro o di altre prestazioni; all'utilizzazione delle rendite provvedono per esse, nei limiti tracciati dallo scopo enunciato nello statuto, gli amministratori della fondazione.

Le *fondazioni-organizzazione* soddisfano, quindi, molte delle esigenze della gestione dell'istruzione scolastica:

- non hanno fine di lucro;
- possono essere enti non commerciali;
- possono essere riconosciute come *onlus*;

- il loro patrimonio è separato da quello del fondatore (che può essere l'ente ecclesiastico);
- il fondatore può nominare direttamente gli amministratori;
- lo statuto può prevedere che gli amministratori siano le persone fisiche che rivestono *pro tempore* determinate cariche (ad esempio, nell'ente ecclesiastico);
- il regime dei controlli dell'autorità governativa è rivolto essenzialmente a sindacare che l'amministrazione sia conforme alla volontà del fondatore.

Enti mutualistici

Gli enti mutualistici, in primo luogo le cooperative, devono obbligatoriamente essere costituiti da una pluralità di soggetti e non tollerano (se non, entro certi limiti, le *s.m.s.*) fonti eteronome di regolamentazione ordinamentale.

Sono pertanto difficilmente compatibili con il sistema di diritto canonico, in quanto in essi l'autonomia appare un dato fondamentale ed ineliminabile.

Si rivelano, invece, strumenti utili, al pari degli enti consortili:

- per realizzare la cogestione della scuola con il personale, soprattutto docente, e/o con le famiglie degli alunni (talvolta, anche con gli ex alunni);
- per il coordinamento dell'offerta di servizi sul territorio da parte di enti diversi (o più enti ecclesiastici, o enti ecclesiastici e operatori laici, ovvero più enti collegati ad un medesimo Istituto religioso).

Particolare attenzione va rivolta, a mio avviso, alle *cooperative sociali*, che possono talora rivelarsi uno strumento proficuo per gestire la scuola:

- a) utilizzando le prestazioni lavorative gratuite di soci volontari;
- b) con ammissione ai benefici, soprattutto fiscali, riservati alle *onlus* (ad esempio, fruendo delle consistenti agevolazioni tributarie per l'acquisto di beni immobili e di aziende).

L'art. 10, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 impedisce, di fatto, che l'attività scolastica possa essere gestita ordinariamente da *onlus*, subordinando il riconoscimento del perseguimento delle finalità di solidarietà sociale alla duplice condizione che le prestazioni di servizi relative all'attività dell'istruzione:

1) non siano rese, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, nei confronti di soci, associati o partecipanti; amministratori e componenti degli organi di controllo; membri dell'organizzazione o persone che ne facciano parte; sovventori e loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, nonché società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;

2) siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Tale duplice condizione, tuttavia, non è richiesta per quei soggetti giuridici che il legislatore considera comunque *onlus*.

Il comma 8 dell'art. 10 *cit.* infatti statuisce: «Sono **in ogni caso** considerati *onlus*, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità.....le cooperative sociali.....»: il che significa che, anche in assenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dai precedenti commi dell'art. 10, le cooperative sociali, quale che sia la loro finalità — e, dunque, anche se non siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate — possono esercitare le attività che la legge istitutiva (legge 8 novembre 1991, n. 381) consente loro di gestire.

Ebbene, l'art. 1, comma 1, della legge n. 381 del 1991 individua due tipi di cooperative sociali (che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini):

a) le cooperative sociali che perseguono l'oggetto sociale attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) le cooperative sociali che perseguono l'oggetto sociale attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

È solo nelle cooperative sociali previste dalla lett. b) che le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, esserne socie.

Le cooperative sociali che perseguono l'oggetto sociale attraverso la gestione di servizi educativi — dai quali non ritengo possa essere certamente esclusa la scuola — non devono né avere soci portatori di handicap né cedere i propri servizi a portatori di handicap. Pur essendo e restando *onlus*.

Esse, inoltre, possono associare volontari.

L'art. 2 della legge n. 381 consente, infatti, che gli statuti delle cooperative sociali prevedano la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente; ad essi (cui può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti per la totalità dei soci) non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

Ritengo che l'assoluto favore nella scelta del modulo organizzativo debba accordarsi alla figura tipica dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Non è, tuttavia, necessario — e sovente non è neppure opportuno — che il solo ente «principale» sia il gestore di tutte le attività.

Desidero, in particolare, richiamare l'attenzione sulle «case»: ai sensi della legge n. 222 del 1985, non solo gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, i Seminari e gli Istituti religiosi in senso stretto, ovvero le loro Province, possono assumere personalità giuridica ed essere riconosciuti agli effetti civili quali enti ecclesiastici, se costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, ma anche, tra gli altri, le *case* (art. 7: gli Istituti religiosi, le Società di vita apostolica, le Province italiane di Istituti religiosi e di Società di vita apostolica e le loro **case** non possono essere riconosciuti se non sono rappresentati, giuridicamente e di fatto, da cittadini italiani aventi il domicilio in Italia).

Così come per le Province il riconoscimento agli effetti civili non altera il rapporto statutario che le lega all'Istituto, anzi lo rende di rilevanza civilistica, allo stesso modo il riconoscimento quale ente ecclesiastico della casa (così come della fondazione) non altera i vincoli di subordinazione che legano per il diritto canonico la casa all'Istituto (o la fondazione all'ente fondatore).

Si rivela spesso utile che figure soggettive senza fine di lucro, con forti e trasparenti legami statuari con l'Istituto religioso riflettenti i rapporti di diritto canonico, acquisiscano personalità giuridica ottenendo il riconoscimento quale ente ecclesiastico (ad esempio, le «case» delle comunità di religiosi preposti alla gestione di una scuola), restando magari i beni immobili di proprietà dell'Istituto.

IL DECENTRAMENTO

Una soluzione alla quale si ricorre con una certa frequenza per affrontare la crisi della scuola è la cessione in appalto di alcuni servizi (in genere quelli delle pulizie, della mensa, del trasporto degli alunni).

Se si tratta di servizi già gestiti dall'ente, anche questa forma di successione è da considerare *trasferimento di ramo d'azienda*,

La giurisprudenza comunitaria (per tutte: *Corte Giust. 10 dicembre 1998, C-74/97*) considera, infatti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 77/187/Cee:

- la situazione in cui un'impresa affidi contrattualmente ad un'altra la responsabilità di espletare un servizio cui essa provvedeva in precedenza in modo diretto;

- la situazione nella quale il committente che aveva affidato l'appalto di un servizio ad un'impresa risolva il contratto e concluda, per l'esecuzione di lavori analoghi, un nuovo contratto con un'altra impresa;

- la situazione in cui un'impresa, che affidava un servizio in appalto ad un'altra impresa, decide di porre fine al contratto che la vincolava a quest'ultima e di provvedere direttamente per il futuro ai lavori.

Se, pertanto, un servizio gestito direttamente viene poi affidato a terzi, occorre attivare la procedura disciplinata dall'art. 47 della citata legge n. 428 del 1990 e «cedere» all'appaltatore, senza soluzione di continuità per i rapporti individuali di lavoro, i dipendenti dell'appaltante prima addetti al servizio, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., (il che spesso non viene attuato, con conseguente alimentazione di un contenzioso inevitabilmente passivo).

Occorre, inoltre, tenere presente che l'appalto di manodopera è disciplinato tuttora dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che rende illegittime l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro. L'art. 1 della legge vieta di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio, tranne che si tratti di:

- lavori di facchinaggio, di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti conclusi con imprese che impiegano il personale dipendente presso più aziende contemporaneamente e con autorizzazione preventiva e generale della Sezione Ispezione del lavoro;

- prestazioni saltuarie ed occasionali, di breve durata, non ricorrenti abitualmente nell'organizzazione dell'attività, con autorizzazione preventiva e particolare della Sezione Ispezione del lavoro;

- lavori di manutenzione straordinaria;

- trasporti esterni da e per il luogo di lavoro.

Al di fuori di queste ipotesi tassative, anche per gli appalti legittimi resta il vincolo posto dall'art. 3 della legge, in base al quale chi appalta opere o servizi è comunque tenuto in solido con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiore a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti.

Il che, da una parte, sminuisce la convenienza economica della concessione in appalto, tant'è evidente che il suo corrispettivo dovrà essere almeno pari alle retribuzioni dovute al personale impiegatovi maggiorate del guadagno dell'appaltatore; dall'altra parte, espone l'appaltante a rispondere nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore per le eventuali omissioni contributive di costui e per l'eventuale corresponsione di un trattamento

retributivo inferiore rispetto a quello previsto dalla contrattazione collettiva applicata nella scuola.

Il ricorso all'appalto di servizi, tranne che per le pulizie e per la manutenzione ordinaria affidate a ditte autorizzate dalla Sezione Ispezione del lavoro, si presenta dunque denso di insidie, per prevenire le quali occorre vigilare attentamente sulla corretta gestione del personale, anche con riguardo alla sicurezza del lavoro, da parte dell'appaltatore.

* * * * *

In sede conclusiva, e facendo salva la disamina delle esperienze tecnicamente o atecnicamente consortili, mi pare che le soluzioni più idonee per attuare la successione interna, in linea generale, possano essere:

- le *case religiose*, per tali intendendosi le comunità che gestiscono le specifiche attività, riconosciute come enti ecclesiastici, per la generalità dei casi in cui occorra agire senza fine di lucro e con un apporto patrimoniale non ingente (magari fruendo della dotazione immobiliare messa a disposizione dall'Istituto religioso, al titolo giuridico fiscalmente più conveniente ed a quello civilistico più tranquillizzante);

- le *fondazioni*, di cui l'ente ecclesiastico sia il fondatore e il «bacino di rifornimento» degli amministratori, per le attività in cui sia richiesta l'assenza del fine di lucro e per lo svolgimento delle quali la dotazione patrimoniale debba essere notevole ovvero realizzata con il concorso di più enti;

- le *cooperative* di lavoro, o di consumo, ovvero miste di lavoro e consumo, quando si tratti di associare alla gestione della scuola i dipendenti e/o le famiglie;

- le *cooperative sociali*, quando si possa utilizzare il lavoro dei soci volontari e sia conveniente fruire delle agevolazioni tributarie riservate alle *onlus*.

In linea generale, una netta preferenza mi pare debba essere accordata, quando compatibile con la peculiarità della situazione da risolvere, alla soluzione imperniata sul riconoscimento della personalità giuridica di diritto civile alle case religiose, in quanto maggiormente idonea ad attribuire rilievo civilistico all'assetto ordinamentale di diritto canonico e a preservare, insieme ai vincoli congregazionali, la specificità dell'ente gestore.

IL CUMULO DELLA PENSIONE CON I REDDITI DI LAVORO

Armando Montemarano

La disciplina del cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo o subordinato nell'ultimo decennio è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, a partire dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che ha introdotto alcune norme per il riordinamento del sistema previdenziale, a ciò delegato dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

I diversi regimi che si sono da allora succeduti distinguono la disciplina a seconda della decorrenza della pensione e del tipo di pensione (di vecchiaia — cui è equiparata quella di invalidità — o di anzianità) e dell'attività lavorativa svolta (dipendente o autonoma).

Va rilevato che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 503/1992, ai fini del regime dei cumuli la pensione di anzianità è equiparata a quella di vecchiaia dal primo mese successivo a quello in cui il pensionato compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia.

Il regime previgente al D.Lgs. n. 503/1992 va tuttavia ancora tenuto in considerazione, poiché si applica, se più favorevole, a coloro che erano già in pensione prima del 31 dicembre 1994 ed a coloro che, precedentemente a tale data, avevano raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Per i pensionati anteriormente al 31 dicembre 1994 e per coloro che, pur non avendo presentato domanda di pensione, avevano a tale data comunque maturato i requisiti contributivi necessari per richiederla opera, dunque, il seguente regime:

a) *nel caso di lavoro autonomo*: la pensione, sia essa di anzianità, di vecchiaia e di invalidità, è interamente cumulabile; il pensionato, quindi, non subisce alcuna decurtazione del trattamento pensionistico se svolge attività di lavoro autonomo;

b) *nel caso di attività di lavoro dipendente*: la pensione di vecchiaia e di invalidità sono cumulabili fino alla concorrenza del trattamento minimo, mentre la pensione di anzianità è interamente incumulabile.

A decorrere dal 1° gennaio 1994, per effetto dell'art. 10 D.Lgs. n. 503/1992, come modificato dall'art. 11 L. n. 537/1993, il regime del cumulo varia, distinguendosi tra i vari tipi di pensione:

a) *pensioni di vecchiaia e di invalidità*: le quote eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili né con i redditi di lavoro dipendente né con i redditi di lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi; in altri termini, il pensionato che svolga attività lavorativa gode della pensione nella misura pari al trattamento minimo, oltre la metà della parte di pensione che eccede tale trattamento (art. 10, comma 1);

b) *pensioni di anzianità*: non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e con i redditi di lavoro autonomo nella misura del 50%, fino a concorrenza dei redditi stessi (art. 10, comma 6).

A decorrere dal 1° gennaio 1995 è nuovamente modificato il regime del cumulo, che si differenzia in funzione dell'epoca di maturazione dei requisiti contributivi.

A) Requisiti contributivi maturati entro il 1994

a) la pensione di vecchiaia e di invalidità è, come in precedenza, cumulabile nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo solo nel caso di svolgimento di lavoro dipendente; nel caso di redditi di lavoro autonomo, la pensione è interamente cumulabile;

b) la pensione di anzianità è interamente incumulabile con il reddito di lavoro dipendente e, viceversa, interamente cumulabile con il reddito di lavoro autonomo.

B) Requisiti contributivi maturati dopo il 1994

a) la pensione di vecchiaia e di invalidità è cumulabile nella misura del 50% della quota eccedente il trattamento minimo sia nel caso di svolgimento di lavoro dipendente che di lavoro autonomo;

b) la pensione di anzianità resta interamente incumulabile con il reddito di lavoro dipendente mentre nel caso di reddito da lavoro autonomo subisce la decurtazione del 50% la quota eccedente il trattamento minimo.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare («Legge Dini») è intervenuta in materia di disciplina del cumulo limitatamente alla pensione liquidata con il sistema contributivo, prevedendo (art. 1, commi 21 e 22):

a) *per i pensionati di età inferiore ai 63 anni*, la pensione di vecchiaia (che nel nuovo sistema contributivo comprenderà ogni forma di trattamento pensionistico diretto, escluse le pensioni di invalidità e di inabilità) non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli di lavoro autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo e fino alla concorrenza con i redditi stessi;

b) *per i pensionati di età pari o superiore a 63 anni*, la pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo nella misura del 50% per la parte eccedente il trattamento minimo e fino a concorrenza dei redditi stessi.

Tale previsione non riguarda le pensioni liquidate con il sistema retributivo.

Su queste è intervenuta la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 1, comma 189, ha previsto che i trattamenti anticipati di anzianità liquidati a partire dal 30 settembre 1996, a decorrere dal 1° gennaio 1997 siano incumulabili con i redditi di lavoro di qualsiasi natura, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo.

Lo stesso comma 189, tuttavia, ha disposto che continui ad applicarsi la previgente normativa nei seguenti casi:

1) titolari di pensione al 30 settembre 1996, ovvero che a tale data avevano raggiunto il requisito contributivo di 36 anni o quello di 35, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di anni 52;

2) pensionati con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza;

3) coloro che abbiano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità entro il 28 settembre 1994.

Il divieto assoluto di cumulo previsto per le pensioni di anzianità dal citato comma 189 a decorrere da ottobre 1996 è, tuttavia, reso inoperante, nel solo caso di svolgimento di lavoro autonomo, dall'art. 59, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi di lavoro autonomo nella misura del 50%, fino alla concorrenza dei redditi stessi; per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina, se più favorevole.

Vi è, in tal modo, un ritorno alla disciplina vigente tra il gennaio 1995 ed il settembre 1996, prevedendosi il parziale cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo; tale più favorevole disciplina è espressamente estesa a coloro che incapparono nel divieto assoluto di cumulo previsto dall'art. 189, vale a dire i pensionati dal 1° ottobre 1995 al dicembre 1997.

La L. n. 449/1997 nulla ha previsto, invece, sul cumulo della pensione di vecchiaia per la quale continua, a tutt'oggi, a valere la disciplina susestata.

L'art. 77 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, infine, equipara, quanto al regime del cumulo della pensione con i redditi, le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1999, alle pensioni di vecchiaia. Per il computo di tale anzianità contributiva, stante l'estrema genericità della norma, è da ritenersi che debbano essere considerati non solo i contributi obbligatori, ma anche quelli da contribuzione figurativa, da versamenti volontari, da riscatti e da ricongiunzioni.

In precedenza la pensione di anzianità era equiparata, quanto al regime del cumulo, alla pensione di vecchiaia soltanto quando il pensionato avesse compiuto l'età pensionabile, e precisamente a partire dal primo mese successivo a quello del compimento di tale età (art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 503 del 1992).

È bene, inoltre, precisare che chi ha oggi 40 anni di contribuzione aveva, ovviamente, raggiunto entro il 1994 anche i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia; beneficia, quindi, del vecchio regime, che prevedeva la totale cumulabilità della pensione con i redditi di lavoro autonomo.

In sostanza, in forza dell'art. 77 L. n. 448/1998 chi ha 40 anni di contribuzione:

- se svolge lavoro dipendente, perde la metà della quota di pensione che eccede la pensione minima;
- se svolge lavoro autonomo, continua a ricevere l'intera pensione.

Al fine di snodare l'intricata matassa costituita dal sovrapporsi di tante norme, si può affermare che in via del tutto generale, e fatte salve le eccezioni ricavabili da quanto finora esposto, l'attuale regime del cumulo delle pensioni liquidate con il sistema retributivo con i redditi da lavoro può essere così sintetizzato:

regime generale di incumulabilità <i>non è consentito il cumulo della pensione con il reddito da lavoro</i>	
<i>pensioni di vecchiaia</i>	si perde la metà della quota eccedente la pensione minima, sia nel caso di lavoro dipendente che autonomo
<i>pensioni di anzianità < 40 anni</i>	si perde la metà della quota eccedente la pensione minima nel caso di lavoro autonomo e l'intera pensione nel caso di lavoro dipendente
<i>pensioni di anzianità = > 40 anni</i>	si perde la metà della quota eccedente la pensione minima, sia nel caso di lavoro dipendente che autonomo
<i>pensioni di invalidità</i>	si perde la metà della quota eccedente la pensione minima, sia nel caso di lavoro dipendente che autonomo

Va, tuttavia, aggiunto che:

— il divieto di cumulo non si applica alla tredicesima rata di pensione, ad eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa, fatto salvo comunque l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo;

— se la pensione è liquidata con decorrenza entro l'anno 1994, continua ad applicarsi il regime previgente al D.Lgs. n. 503/1992;

— se la pensione è liquidata dal 1° gennaio 1995 in poi, ma il titolare aveva raggiunto i requisiti contributivi per la pensione entro il 1994, continua ad applicarsi il regime previgente al D.Lgs. n. 503/1992.

Una disciplina particolare sopravvive per alcune categorie svantaggiate di pensionati e per chi si occupa a tempo determinato, sopravvivendo le relative norme dettate dal D.Lgs. n. 503/1992.

Come chiarito dall'istituto di previdenza obbligatoria (*Circ. Inps 8 febbraio 1999, n. 22*), vi residuano talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidità con i redditi da lavoro; per effetto del disposto dell'art. 77 L. n. 448/1998 tali esclusioni trovano applicazione anche per le pensioni di anzianità ed i prepensionamenti liquidati con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. In particolare il divieto di cumulo con i redditi da lavoro non trova applicazione nei casi di:

— pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno solare (ad esempio, i supplenti); l'esclusione in tale ipotesi è correlata soltanto alla durata complessiva nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine; in caso di superamento nel corso dell'anno delle cinquanta giornate di lavoro per effetto di più rapporti di lavoro a termine, l'esclusione dal divieto di cumulo non trova più applicazione e l'incumulabilità opera per la totalità delle giornate di lavoro effettuate;

— pensionati dalla cui attività dipendente o autonoma deriva un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; l'esclusione in parola prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta, essendo correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto;

— pensionati che svolgono la loro attività nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;

— pensionati occupati in qualità di operai agricoli;

— pensionati occupati in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari (le colf, che possono così lavorare anche da pensionate, senza perdere nulla della loro pensione);

— pensionati occupati in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991;

— pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione (art. 11, comma 4-bis, legge 21 novembre 1991, n. 374);

— pensionati che svolgono funzioni connesse a cariche pubbliche elettive per tutte le indennità comunque connesse (indennità disciplinate dalla L. n. 816/1985, indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, per i parlamentari nazionali ed europei, e così via); dette indennità non devono essere considerate redditi da lavoro ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici.

regime generale di cumulabilità <i>è consentito il cumulo della pensione con il reddito da lavoro</i>	
<i>pensioni di vecchiaia</i>	collaboratori familiari e domestici (colf) lavoro autonomo o subordinato con reddito non maggiore della pensione minima
<i>pensioni di anzianità = > 40 anni</i>	impegno retribuito in attività socialmente utili per il reinserimento degli anziani operai agricoli lavoro a termine per non più di 50 giorni all'anno
<i>pensioni di invalidità</i>	giudici di pace e titolari di cariche pubbliche elettive pensionati con requisiti contributivi maturati entro il 1994 (per la sola pensione di vecchiaia) agenti non di ruolo delle Comunità europee
<i>pensioni di vecchiaia</i>	lavoro autonomo di pensionati che hanno maturato entro il 31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia
<i>pensioni di anzianità prepensionamento invalidità > 40 anni</i>	lavoro autonomo di pensionati che hanno maturato entro il 31 dicembre 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti in tale anno per il diritto alla pensione di vecchiaia

Per le pensioni in essere al 1° gennaio 1999, liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, dovrebbe essere stato completato il ricalcolo delle quote incumulabili con il reddito da lavoro dipendente o autonomo, sicché i pensionati dovrebbero già avere ricevuto dall'ente previdenziale la comunicazione con l'indicazione dei nuovi importi.

Un ultimo chiarimento concerne le *pensioni di reversibilità*.

Fatta salva l'ipotesi in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, la pensione, sia indiretta che di reversibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 41, L. n. 335/1995, subisce delle riduzioni quando l'avente diritto abbia redditi propri.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono, infatti, cumulabili con i redditi del beneficiario, nei seguenti limiti:

cumulabilità della pensione di reversibilità <i>incidenza del reddito del beneficiario sul diritto al trattamento</i>	
<i>reddito inferiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti</i>	<i>diritto al 100% del trattamento di reversibilità</i>
<i>reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti</i>	<i>diritto al 75% del trattamento di reversibilità</i>
<i>reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti</i>	<i>diritto al 60% del trattamento di reversibilità</i>
<i>reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti</i>	<i>diritto al 50% del trattamento di reversibilità</i>

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta con le percentuali sopra indicate, non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

I trattamenti previdenziali più favorevoli con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 sono, tuttavia, fatti salvi dalla stessa legge, ma è previsto il riassorbimento sui futuri miglioramenti.



NORME E TRIBUTI.....

INPS – DIREZIONE GENERALE PRESTAZIONI CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE N. 45 DEL 21/2/2000

OGGETTO: Indennità di maternità e parto prematuro. Chiarimenti.

SOMMARIO: Fattispecie pregresse e relative condizioni per il riconoscimento del diritto all'intero periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto.

Parto prematuro e provvedimento di interdizione anticipata e/o prorogata dall'Ispettorato del Lavoro. Lavoratrici autonome.

A seguito di richieste di chiarimenti relativi all'applicazione della circolare n. 231 del 28.12.99 avente ad oggetto la sentenza 24-30 giugno 1999, n. 270, della Corte Costituzionale, in materia di parto prematuro, si precisa quanto segue.

A) Fattispecie pregresse

Si premette che il favorevole riesame degli eventi di maternità per i quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca prima della data del 28.12.1999, di emanazione della circolare n. 231/1999¹, è **subordinato alla domanda** della lavoratrice all'INPS e al datore di lavoro. In tali ipotesi è peraltro necessario accertare:

- 1) **la totale astensione dal lavoro** a qualsiasi titolo (ad es. per astensione facoltativa, per ferie, malattia debitamente documentata, ecc.) effettuata successivamente ai "normali" tre mesi di astensione obbligatoria. Del titolo della assenza effettuata dopo i tre mesi dovrà essere esplicitamente chiesta all'INPS e al datore di lavoro la modifica (es.: da astensione facoltativa ad astensione obbligatoria). Se il periodo di assenza effettuato ad altro titolo è inferiore a quello teoricamente riconoscibile a causa del parto prematuro, potranno essere aggiunte ai suddetti tre mesi solo le giornate di effettiva assenza dal lavoro;
- 2) **la non intervenuta estinzione del diritto** alla indennità di maternità per prescrizione (o decadenza). Pertanto non potranno essere prese in considerazione, ai fini del riconoscimento in questione, sia le fattispecie per le quali il diritto risulta già prescritto alla data del 7.7.99 (di pubblicazione della

¹ Le disposizioni della predetta circolare n. 231/99 si applicano automaticamente, senza necessità di domanda, alle fattispecie per le quali l'ultimo giorno dei "normali" tre mesi di astensione obbligatoria dopo il parto si colloca successivamente al 27/12/1999.

sentenza n. 270/99) sia tutte quelle la cui prescrizione si sia comunque compiuta successivamente. Si ricorda che il termine di prescrizione va calcolato in un anno a partire dal primo giorno non indennizzato, cioè, dal giorno successivo alla fine dei tre mesi dopo il parto (previsti dall'art.4, 1° comma, lett. C) della legge n. 1204/71) o dalla data dell'eventuale atto interruttivo della prescrizione (compreso, quindi, il riconoscimento del debito da parte dell'INPS o del datore di lavoro, coincidente con la data del pagamento, rispettivamente, diretto o a conguaglio).

B) Parto prematuro avvenuto prima dei previsti due mesi di astensione ante partum

Anche nell'ipotesi in cui il parto prematuro avvenga prima dei due mesi di astensione obbligatoria (di cui all'art. 4, 1° comma, lett. A) della legge n. 1204/71), dovrà essere riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dopo il parto pari a tre mesi, più i due mesi di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, secondo quanto previsto dalla circolare n. 231.

Non sono riconoscibili i giorni precedenti i due mesi suddetti.

C) Parto prematuro e interdizione anticipata dall'Ispettorato del Lavoro

Quanto previsto al par. B) vale anche se il parto prematuro si verifica durante il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro.

Dovranno quindi anche in questo caso essere aggiunti ai tre mesi dopo il parto, i soli "normali" due mesi di astensione obbligatoria prima del parto, escludendo, cioè i giorni non potuti fruire a titolo di interdizione anticipata.

La sentenza n. 270/99, infatti, fa sempre e soltanto riferimento, anche nelle motivazioni, all'art. 4, 1° comma, della legge n. 1204/71.

D) Parto prematuro e interdizione prorogata dopo il parto dall'Ispettorato del Lavoro

I giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto non possono essere aggiunti al termine dei mesi di proroga dell'astensione dopo il parto (disposta, anche preventivamente, dall'Ispettorato ai sensi dell'art. 3 della citata legge), in quanto il periodo ante partum non fruito viene assorbito dal periodo di proroga.

E) Lavoratrici autonome

Le nuove disposizioni in tema di parto prematuro sono applicabili solo nei confronti delle lavoratrici dipendenti da privati datori di lavoro e non anche nei confronti delle lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM, iscritte alla gestione separata) in quanto la più volte richiamata sentenza n. 270/99 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della legge n. 1204/71, che non si applica alle lavoratrici autonome, le quali non hanno un obbligo di astensione dal lavoro.

Corsi AGIDAE CORSO D'INFORMATICA DI BASE									
La specificità del mondo religioso è sempre più caratterizzata dall'esigenza di disporre di strumenti di supporto qualitativi e quantitativi che permettono di rilevare e "leggere con chiarezza" fenomeni e processi gestionali dell'Istituto religioso al fine di favorire l'assunzione di corrette decisioni di merito e di budget. E' altrettanto importante il tempo impiegato nel decidere sui problemi che quotidianamente si affrontano. A tal fine può essere determinante la quantità dei flussi informativi a disposizione (si pensi alle consulenze on line) e la velocità nello scambio delle informazioni. A questo proposito diventerà indispensabile, sotto il profilo della gestione, conoscere internet e saper utilizzare la rete. Programma 1. Ambiente Windows. 2. Famiglia integrata di Microsoft Office: Word, Excell, Access. 3. Internet – Intranet: il lavoro in rete. Periodo di svolgimento: - I Corso: 19 giugno/14 luglio 2000 (dal lunedì al venerdì) - II Corso: 17 luglio/11 agosto 2000 (dal lunedì al venerdì). Ogni Corso, a sua volta, sarà diviso in due, per dare a più persone l'opportunità di partecipare. A) Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00. B) Dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 18.30. Informazioni generali - I Corsi si svolgeranno a Roma, nella nuova Aula Informatica dell'AGIDAE, in Via V. Bellini 10. Si rivolgono, prioritariamente, ai Gestori degli Istituti, che devono essere associati. Su richiesta, verranno ripetuti a Napoli e Milano. - Ogni Corso è a numero chiuso: 10 posti. A richiesta, le lezioni saranno ripetute a settembre 2000. - La frequenza è gratuita. - Potranno partecipare al massimo 2 persone per ogni Istituto. - Le iscrizioni dovranno pervenire in AGIDAE, via fax (n° 06/8412310), ENTRO E NON OLTRE IL 30 APRILE c.a., utilizzando l'allegata cedola, da compilarsi in tutte le sue parti, in stampatello.	Corso d'informatica di base PER GESTORI DEGLI ISTITUTI RELIGIOSI CEDOLA DI ADESIONE Ragione Sociale dell'Istituto _____ Via _____ Cap _____ Città _____ Prov _____ Tel _____ Fax _____ E – mail _____ Corso scelto: - I Corso (19 giugno/14 luglio 2000): • A (ore 9.00 – 13.00) ☐ • B (ore 14.30 – 18.30) ☐ - II Corso (17 luglio/11 agosto 2000): • A (ore 9.00 – 13.00) ☐ • B (ore 14.30 – 18.30) ☐ Persone che partecipano: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ISTITUTO</th> <th style="width: 50%;">NOMINATIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ISTITUTO	NOMINATIVO						
ISTITUTO	NOMINATIVO								

NOTIZIE VARIE

1. PREVENZIONE INCENDI: PROROGATI I TERMINI

La lettera b) del punto 21.2 dell'allegato dell'allegato al Decreto Ministeriale 9 aprile 1994¹ che prevedeva, per le attività ricettive, "l'adeguamento alle restanti prescrizioni, con esclusione di quanto previsto alla successiva lettera c)" entro il "31 dicembre 1999" è stato prorogato al 30 giugno 2000².

2. CANONE RAI: LA FINANZIARIA RIVEDE ALCUNI IMPORTI

Con riferimento a quanto da noi pubblicato in "DOCUMENTI AGIDAE" n. 12/99, a pag. 34, comunichiamo che la legge finanziaria³, all'art. 16, ha disposto nuove norme in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo.

Riportiamo, per conoscenza, il testo dell'articolo sopra citato.

Art. 16

Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
 - a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
 - b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; *residence* turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
 - c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori SUPERIORE A DIECI; *residence* turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
 - d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori PARI O INFERIORE A DIECI; PENSIONI e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; OSPEDALI; CLINICHE e CASE DI CURA; UFFICI; lire 600.000;

¹ Pubblicato in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – del 26/4/1994, n. 95.

² Cfr. Decreto Ministero dell'Interno 20/12/1999, in "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" – Serie Generale – n. 2 del 4/1/2000.

³ L. 23/12/1999, n. 488, pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 27/12/1999.

- e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; ISTITUTI RELIGIOSI; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; SCUOLE, ISTITUTI SCOLASTICI NON ESENTI DAL CANONE ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per apparecchi telefonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI – Radiotelevisione Italiana SpA.

3. I CONTRIBUTI PER LE COLF: CIRCOLARE INPS 10/2/2000, N. 30

Oggetto: Nuovi importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2000 per i lavoratori addetti ai servizi domestici

I valori riportati nelle allegate tabelle sono stati determinati sulla base:

- 1) della variazione percentuale del valore medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nel 1999 rispetto al 1998, pari all'1,6%;
- 2) dell'ammontare delle aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e, per gli addetti ai servizi domestici e familiari, delle aliquote vigenti dal 1° luglio 2000;
- 3) dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 3, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), che ha previsto dall'1.1.2000 la soppressione dei contributi T.B.C., ENAOLI ed ASILI-NIDO;
- 4) dell'applicazione dell'art. 49 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) che prevede la riduzione dall'1.7.2000 dello 0,20% del contributo dell'INDENNITÀ ECONOMICA DI MATERNITÀ;
- 5) dell'applicazione dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/1 alla G.U. n. 191 del 18/8/1998 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la soppressione del contributo dello 0,50% a carico del lavoratore di cui all'art. 13, comma 2 della legge 30.12.1986, n. 943.

Retribuzione effettiva oraria (1)	Retribuzione convenzionale oraria	Fino al 30 giugno 2000		Dal 1° luglio 2000	
		Importo contr. orario con Cuaf	Importo contr. orario senza Cuaf (2)	Importo contr. orario con Cuaf	Importo contr. orario senza Cuaf (2)
Fino a lire 11.290	10.030	2.274 (473)	1.873 (473)	2.254 (473)	1.853 (473)
Da lire 11.291 a lire 13.790	11.290	2.559 (533)	2.108 (533)	2.537 (533)	2.085 (533)
Oltre lire 13.790	13.790	3.126 (651)	2.575 (651)	3.099 (651)	2.547 (651)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	7.290	1.653 (344)	1.361 (344)	1.638 (344)	1.346 (344)

Nota: La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore domestico. 1) Da indicare sul bollettino di versamento rilasciato dall'Inps. 2) Il contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (Cuaf) non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti e affini entro il III grado che risultino conviventi con il datore di lavoro.

Omissis.

Il versamento dei contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari, che ha periodicità trimestrale, va effettuato entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre considerato. Entro il 10 aprile, perciò, il versamento relativo al primo trimestre dell'anno (gennaio - marzo); entro il 10 luglio quello del secondo trimestre (aprile - giugno) e così via.

4. INAIL: DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI

Articolo 14, comma 2, Dlgs 23/2/2000, n. 38⁴

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (16 marzo 2000), i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Testo Unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo Testo Unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione di lire centomila per lavoratore.” Omissis.

5. T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/03/99-14/04/99	0,462535	0,346901	0,375	0,721901
15/04/99-14/05/99	0,832562	0,624422	0,500	1,124422
15/05/99-14/06/99	1,017576	0,763182	0,625	1,388182
15/06/99-14/07/99	1,017576	0,763182	0,750	1,513182
15/07/99- 14/08/99	1,202590	0,901943	0,875	1,776943
15/08/99- 14/09/99	1,202590	0,901943	1	1,901943
15/09/99- 14/10/99	1,480111	1,110083	1,125	2,235083
15/10/99- 14/11/99	1,665125	1,248844	1,250	2,498844
15/11/99- 14/12/99	2,035153	1,526364	1,375	2,901364
15/12/99- 14/01/00	2,127660	1,595745	1,500	3,095745
15/01/00-14/02/00	0,090580	0,067935	0,125	0,192935
15/02/00-14/03/00	0,543478	0,407609	0,250	0,657609

⁴ In “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” – Serie Generale – n. 50 dell’1/3/2000.

CONVENZIONI AGIDAE¹



Riportiamo di seguito le modifiche alle condizioni della Convenzione Bancaria.

CONDIZIONI RISERVATE AGLI ASSOCIATI AGIDAE

Scheda n. 1

RACCOLTA / IMPIEGHI	
Tasso depositi	Euribor, media a 1 mese del mese precedente applicata al mese successivo – base 365 giorni – diminuito di 0,75% punti percentuali
Tasso impieghi	
Aperture di crediti in c/c	5,250% franco
Extra fido	5,750% + CMS
Apertura di credito semplice:	
a 12 mesi	Euribor + 1%
a 24 mesi	Euribor + 1%
a 36 mesi	Euribor + 1%
Mutui tasso fisso	
Mutuo fondiario sino a 10 anni	6,60%
Mutuo fondiario da 11 a 15 anni	6,95%
Mutui a tasso variabile	
Mutuo fino a 10 anni	Euribor a 6 mesi lettera + spread 0,80%
Mutuo fino a 15 anni	Euribor a 6 mesi lettera + spread 1%
Mutuo fino a 20 anni	Euribor a 6 mesi lettera + spread 1,05%
Valute	
Versamento contanti, circolari CARIPLO	Stesso giorno dell'operazione
Versamento altri assegni	2 giorni lavorativi
Commissioni e spese	
Spese per operazione	Lit. 1.000 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla legge vigente)
fascicoli assegni	Gratuiti
utenze	Gratuite se domiciliate
Bonifici Italia	Lit. 2.500 - supporto cartaceo Lit. 1.000 - homebanking
Bonifici Estero	Rid. 50% comm. ordinaria
- Commissioni per RID/MAV:	
* domiciliate presso CARIPLO	Commissioni zero, 1 giorno valuta
* domiciliate presso altre banche	Commissioni Lit. 1.500, 4 gg. valuta
Titoli	
Diritti di custodia	50% dello standard
Spese di gestione Titoli di Stato	50% dello standard

¹ La presente rubrica è a cura di AGIDAE LABOR sms.

Seguito scheda n. 1

Commissione su compravendita: BOT a 3/6/12 mesi	0,10 - 0,15 - 0,25 (cent.)
Titoli di Stato e obbl.	0,25% (cent.)
Azioni	4%
Carta di credito	
Moneta light: Consente di: - prelevare fino a Lit. 1.000.000 giornaliere; - pagare gli acquisti presso esercizi commerciali dotati di apparecchiature elettroniche POS, senza alcun costo per operazione a Vostro carico; - pagare pedaggi FASTPAY; - ottenere informazioni sul proprio conto; - effettuare all'estero, prelievi presso ATM	Lit. 15.000 annue
Moneta Electronic (*): Consente di: - effettuare acquisti presso 300.000 esercenti in Italia convenzionati Visa; - effettuare acquisti c/o 4 milioni di esercizi nel mondo. (*) tutte le caratteristiche previste per la carta Moneta Light	Lit. 25.000 annue

CONDIZIONI RISERVATE AI DIPENDENTI ISTITUTI ASSOCIATI AGIDAE

Scheda n. 2

CONTO CORRENTE	
Tasso a credito	2,125% al lordo della ritenuta fiscale
Tasso impieghi	Prime rate CARIPLO, attualmente 6,75%, maggiorato di 0,50%, più c.m.s. a richiesta per due mensilità con un massimo di Lit. 10 milioni; eventuali crediti personali con durata da 36 a 60 mesi per importo massimo di Lit. 30 milioni: prime rate CARIPLO maggiorato rispettivamente di 1,25%, 36 mesi, 1,50%, 48 mesi, 1,75%, 60 mesi.
Spese Tenuta Conto	Lit. 60.000 annuali per n. 25 operazioni a trimestre; per le operazioni in supero Lit. 1.500 (oltre all'imposta di bollo sugli estratti conto prevista dalla Legge vigente)
Valute versamenti	Agevolate
Fascicoli assegni	Gratuiti
Utenze (Telecom, Enel, ecc.)	Gratuite se domiciliate
Carta Moneta Cariplo	Carta multifunzione disponibile in più versioni per soddisfare le diverse esigenze del cliente
Esiste, inoltre, una serie di altri prodotti e servizi per la famiglia per i quali ogni informazione è disponibile presso le Filiali CARIPLO.	

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

Per chiarimenti contrattuali e risposte a quesiti, è possibile rivolgersi, nei giorni e negli orari indicati, *salvo impegni*, ai membri del Consiglio Direttivo, di seguito specificati.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Giovedì	AGIDAE	10.30 - 13.00 13.30 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	8.30 – 12.00 15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
Sabato	Ist. La Salle – Torino Tel. 011/8195255 – 8195139 Fax 011/8195223	9.00 – 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Genova	Sr. Mafalda Canevello	010/506893	010/500187
Milano	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/506158

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza legale	Martedì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza assicurativa	Venerdì	14.30 – 17.30	Marco Conte

